

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS

tra

- **Begas Energy International S.p.A.** con sede legale in Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milano, di seguito nominata “Begas” o “Venditore”, da una parte;

e

-, con sede legale in, qui di seguito denominata “Compratore”, dall'altra parte;

di seguito, se congiuntamente definite, le “Parti”.

Premesso che:

- a) l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, ha previsto che “le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato [...] di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati”;
- b) con propri decreti del 19 marzo 2008 (di seguito “DM 19 marzo 2008”) e del 18 marzo 2010 (di seguito “DM 18 marzo 2010”), il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato;
- c) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (di seguito “P-Gas”), ai sensi del sopracitato DM 18 marzo 2010;
- d) ai sensi dell'articolo 5 del DM 18 marzo 2010, il GME ha predisposto il Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (di seguito: “il Regolamento”), approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 23 aprile 2010;
- e) ai sensi dell'articolo 3, del DM 18 marzo 2010, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito le modalità di offerta e di consegna delle quote scambiate sulla P-Gas con deliberazione ARG/gas n. 58/10 del 27 aprile 2010 adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo DM 18 marzo 2010;
- f) il Compratore, avendo concluso un acquisto di gas da Begas sulla suddetta P-Gas, dichiara di accettare integralmente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento, tutte le condizioni del presente Contratto di somministrazione gas (di seguito: “Contratto”).

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

I seguenti termini, quando usati nel Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

“**Autorità**”: si intende l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito “AEEG”).

“**Book di negoziazione**”: si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico della P-Gas, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione.

“**GME**”: si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della P-Gas, ai sensi del DM 18 marzo 2010.

“**P-Gas**”: per P-Gas si intende la piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale.

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'AEEG che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti.

"Contratto PSV": si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).

"Data di Fine Consegne": si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.

"Data di Inizio Consegne": si intende il Giorno nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.

"Data di Stipula": si intende la data in cui il Contratto viene congiuntamente firmato dalle Parti.

"Forza Maggiore": si intendono le circostanze definite al successivo Articolo 9.

"Gas": si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del Contratto.

"Gigajoule" o "GJ": si intende una quantità pari a 10^9 Joule.

"Giorno": si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come "Giorno Gas".

"Joule" o "J": si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

"Manuale PSV": si intende l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

"Periodo Contrattuale": si intende il periodo di dodici mesi avente inizio alle ore 06:00 del 1° ottobre 2010 e termine alle ore 06:00 del 1° ottobre 2011.

"Periodo di Nomina": si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° giorno di calendario di ciascun mese del Periodo Contrattuale e termine alle ore 6:00 del 1° giorno di calendario del mese successivo corrispondente.

"Prezzo" o "P_m": si intende il prezzo risultante dalla negoziazione conclusa dalle Parti sulla P-Gas come definito al successivo Articolo 6, in funzione del prezzo da riconoscere al Venditore per ciascuna tipologia di lotto negoziato.

"Punto di Consegna": si intende il Punto di Scambio Virtuale di Snam Rete Gas.

"Punto di Scambio Virtuale" o "PSV": si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

"Quantità Contrattuale" o "ACQ": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 3 Paragrafo 1.

"Quantità Contrattuale Giornaliera" o "DCQ": si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 3 Paragrafo 2.

"Rete Nazionale dei Gasdotti" o "RN": si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.

"Sistema PSV": si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.

"Snam Rete Gas": si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

"Transazione": si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

ARTICOLO 2

OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna di quantità di Gas da parte del Venditore al Punto di Consegna e il conseguente acquisto e ritiro da parte del Compratore, secondo i termini e le condizioni esposti nel Contratto stesso.

- 2.2 Il Contratto regolerà i rapporti tra le Parti a partire dalla Data di Stipula ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.
- 2.3 La Data di Inizio Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° ottobre 2010. La Data di Fine Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° ottobre 2011.

ARTICOLO 3

QUANTITÀ, OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO, IMPORTO FATTURA

3.1 Quantità Contrattuale o ACQ

La quantità di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore al Punto di Consegna e il Compratore si impegna a ritirare e a pagare al Venditore, durante il Periodo Contrattuale secondo i termini e le condizioni del Contratto sarà pari a:

$$ACQ = \dots\dots\dots [GJ]$$

3.2 Quantità Contrattuale Giornaliera o DCQ

La quantità giornaliera di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare e a pagare sarà pari a:

$$DCQ = ACQ/365 = \dots\dots\dots[GJ]/g$$

3.3 Consegne diverse dalla DCQ

Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore, in ciascun Giorno il Venditore dovrà rendere disponibile e il Compratore dovrà ritirare al Punto di Consegna una quantità pari alla DCQ.

ARTICOLO 4

QUALITÀ, CONSEGNA E ALLOCAZIONE DEL GAS

4.1 Specifiche di qualità

Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

4.2 Consegna del Gas

Il Gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna.

Il passaggio di proprietà dal Venditore al Compratore avverrà al Punto di Consegna e il Compratore si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

4.3 Allocazione del Gas

Il quantitativo giornaliero di Gas consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna sarà pari alla quantità Correttamente Nominata come da Articolo 5.3, Punto iii, fatti salvi i casi di Forza Maggiore di cui all'Articolo 9. In tali casi il Gas consegnato sarà pari alla quantità oggetto della Transazione tra le Parti avvenuta in quel Giorno; nel caso non vi sia alcuna Transazione tra le Parti il quantitativo di gas consegnato sarà zero.

ARTICOLO 5

PROGRAMMI DI PRELIEVO, NOMINE E TRANSAZIONI

5.1 Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV.

5.2 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9 e all'Articolo 13 varrà quanto segue:

- i. Il Venditore sarà tenuto, tra le ore 10:00 del quinto giorno lavorativo e le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo precedenti l'inizio del Periodo di Nomina ad emettere le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il medesimo Periodo di Nomina.

Le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° giorno di ottobre 2010 e termine alle ore 6:00 del 16° giorno di ottobre 2010 saranno emesse dal Venditore entro le ore 12:00 del 29 settembre 2010.

Le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 16° giorno di ottobre 2010 e termine alle ore 6:00 del 1° giorno di novembre 2010 saranno emesse dal Venditore entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2010.

ii. Il Compratore si impegna ad accettare le Transazioni emesse dal Venditore entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo all'emissione delle Transazioni emesse dal Venditore, qualora risultino pari alla DCQ e siano state emesse entro i termini previsti al precedente Paragrafo (i).

Il Compratore si impegna ad accettare, per il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° giorno di ottobre 2010 e termine alle ore 6:00 del 16° giorno di ottobre 2010 e per il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 16° giorno di ottobre 2010 e termine alle ore 6:00 del 1° giorno di novembre 2010, rispettivamente, entro le ore 10.00 del 30 settembre 2010 e del 15 ottobre 2010, le Transazioni emesse dal Venditore, qualora risultino pari alla DCQ e siano state emesse entro i termini previsti al precedente Paragrafo (i).

Resta inteso che le Transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dal Compratore.

iii. Qualora le Transazioni siano effettuate dalle Parti nei termini e secondo le condizioni del presente Articolo, il Gas oggetto delle Transazioni è da considerarsi consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore e la quantità sarà ritenuta "Correttamente Nominata".

iv. Qualora il Compratore non accetti la Transazione correttamente emessa dal Venditore, la quantità consegnata per quel Giorno (o per quei Giorni) sarà assunta pari a zero (0).

v. La quantità Correttamente Nominata in ogni Giorno deve essere pari alla DCQ che il Venditore è tenuto a mettere a disposizione come definita nell'Articolo 3.2. Qualora, in caso di errore manifesto di una delle Parti, la quantità di Gas oggetto della Transazione risulti, una volta confermata, diversa dalla DCQ, ciascuna delle Parti, si impegna:

a) a comunicare prontamente all'altra il fatto appena ne divenga consapevole; e

b) a intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le necessarie azioni per correggere tale errore manifesto.

5.3 Nel caso di cui all'Articolo 13, il Venditore avrà la facoltà, ai fini della sospensione della somministrazione:

i. di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a zero; il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;

ii. di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.

ARTICOLO 6

PREZZO

6.1 Il Compratore si impegna a pagare mensilmente al Venditore, per tutta la durata del Contratto, un importo pari al Prezzo " P_m ", come definito all'Articolo 6, Paragrafo 2, per ogni GJ di Gas relativo alla quantità Correttamente Nominata in ciascun Periodo di Nomina.

6.2 Il prezzo di cessione del Gas, sarà pari a

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \quad [\text{€cent/GJ}]$$

dove:

$$\Delta P_m = 315,092 * 0,95 * (I_m - I_{m-1})$$

$$I_m = a \times \frac{GASOLIO_m}{GASOLIO_0} + b \times \frac{BTZ_m}{BTZ_0} + c \times \frac{BRENT_m}{BRENT_0}$$

dove:

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- GASOLIO_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg

considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

- GASOLIO₀ è pari a 21,914 c€/kg;
- b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
- BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- BTZ₀ è pari a 14,107 c€/kg;
- c è il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13;
- BRENT_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- BRENT₀ è pari a 18,250 c€/kg.

Ai fini del calcolo del Prezzo P_m si ha che:

P_{m-1} = pari al Prezzo della negoziazione conclusa tra le Parti sulla P-Gas, espresso in c€/GJ.

I_{m-1} = 2,228

- 6.3 In ciascun Giorno in cui si sia verificato quanto previsto all'Articolo 5, Paragrafo 2, Punto iv), il prezzo P_m sarà applicato ai quantitativi DCQ. Quindi il Compratore s'impegna a ritirare e ad acquistare e comunque ad acquistare ("Take or pay"), alle condizioni economiche specificate nel presente Articolo 6, i quantitativi giornalieri DCQ di cui all'Articolo 3 nominati secondo quanto stabilito all'Articolo 5, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 7.1 La fatturazione degli importi di cui all'Articolo 6 verrà effettuata mensilmente nel mese precedente il Periodo di Nomina cui si riferisce.
- 7.2 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura entro l'ottavo giorno lavorativo precedente il Periodo di Nomina cui la fattura si riferisce. Qualora la fattura fosse emessa con un anticipo inferiore a 5 giorni dal termine indicato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo precedente. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura e alle coordinate bancarie indicate in fattura dal Venditore.
- 7.3 Nel caso in cui si rendesse necessaria l'emissione di documenti contabili a congruaglio, la Parte tenuta al pagamento lo effettuerà entro 10 giorni dalla data di emissione del documento contabile.
- 7.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002, maggiorato di sette punti percentuali. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
- 7.5 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura. Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 giorni, a valere dalla data di comunicazione della contestazione da una Parte all'altra, per giungere ad un'amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali ciascuna delle Parti potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato

dall'Articolo 10. Quando una disputa riguardante una somma precedentemente fatturata e pagata viene risolta, il conguaglio della relativa fattura verrà accreditato o addebitato dal Venditore al Compratore.

ARTICOLO 8

DIRITTI E TRIBUTI

- 8.1 Oltre agli importi previsti dal Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del Contratto, escluse le imposte sul reddito.
- 8.2 Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
- 8.3 Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra in connessione con l'esecuzione del Contratto.
- 8.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.
- 8.5 Il Gas oggetto di somministrazione in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale. Nel caso in cui il Compratore abbia codice d'accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice d'accisa
- 8.6 Per la somministrazione di Gas di cui al Contratto il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.
- 8.7 Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.

ARTICOLO 9

FORZA MAGGIORE

- 9.1 Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi e conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal Contratto, saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.
- 9.2 E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell'altra Parte.
- 9.3 Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
- 9.4 Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.
- 9.5 L'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

ARTICOLO 10

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 10.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla competenza del Foro di Milano e soggetta alla legge italiana..

ARTICOLO 11

CONFIDENZIALITÀ

- 11.1 Le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti del Contratto ed a usare ragionevole diligenza nella loro diffusione al proprio interno durante il periodo di efficacia del Contratto e per un successivo periodo di 24 mesi.
- 11.2 Nei termini sopra previsti, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 11.3 Ciò non si applica nel caso che tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, posto che ciascuna Parte eserciti la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.

ARTICOLO 12

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 12.1 Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.
- 12.2 Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI GAS IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

- 13.1 In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro il termine stabilito all'Articolo 7 da parte del Compratore di una fattura, il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas a partire dal Periodo di Nomina cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto ancora dovuto al Venditore.
- 13.2 Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 14

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il Contratto s'intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Compratore, alla Data di Inizio delle Consegne, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso della durata del Contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di BEGAS in caso di mancato pagamento di due fatture anche non consecutive.

In tali casi, fermo restando il diritto di BEGAS di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e dell'eventuale mancato e/o minor guadagno, sono posti a carico del Cliente i seguenti importi:

- a) gli eventuali oneri e penali che le Imprese di Trasporto e di Stoccaggio dovessero pretendere da BEGAS a seguito di tale risoluzione;
- b) gli oneri di trasporto e stoccaggio dovuti in relazione alla stipula del presente Contratto fino alla fine dell'anno termico;
- c) un importo pari a 7,0 centesimi di euro a metro cubo per ogni metro cubo di gas naturale non ritirato rispetto al volume contrattuale annuo "VA", così come definito nell'Allegato "1".

ARTICOLO 15

VARIE

- 15.1 Le Parti, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).

15.2 I titoli degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.

15.3 Qualora, in qualsiasi momento, una clausola del Contratto risulti o divenga illegale, invalida o priva di tutela giudiziaria, a qualsiasi riguardo, per la legge o per qualsiasi giurisdizione relativa, la legalità, validità e tutela giudiziaria di ogni altra parte del Contratto non ne saranno in alcun modo affette o limitate. Le Parti si impegnano a sostituire ogni clausola illegale, invalida o priva di tutela giudiziaria con una corrispondente clausola che sia legale, valida e tutelata giudiziariamente, che risulti il più vicino possibile per intento economico a quella invalida.

15.4 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Compratore si obbliga a prestare a favore del Venditore una garanzia autonoma di pagamento a prima richiesta assoluta bancaria (Allegato 1), per un importo pari al valore di due mesi di fornitura, da rilasciarsi contestualmente alla stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 16

COMUNICAZIONI

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

Venditore: Begas Energy International s.p.a.

Per comunicazioni relative a:

- **Nomine e allocazioni:**

Att.ne: Logistica Gas

Telefono: +39 02 69364 1

Telefax: +39 02 69364 200

e-mail: logistica@begas.it

- **Fatturazione:**

Att.ne: Amministrazione

Telefono: +39 02 69364 1

Telefax: +39 02 69364 200

e-mail: c.cavallotti@begas.it

Compratore:

Att.ne:

Telefono:


Telefax:

e-mail:

Letto, confermato e sottoscritto:

[Luogo, Data]...

Il Venditore


BEGAS ENERGY INTERNATIONAL S.P.A.
Via Spadolini, 6
20141 Milano

Il Compratore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 3 (QUANTITÀ, OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO, IMPORTO FATTURA); Paragrafi 3.2 e 3.3;
Articolo 4 (QUALITÀ, CONSEGNA E ALLOCAZIONE DEL GAS); Paragrafo 4.3; Articolo 5 (PROGRAMMI DI PRELIEVO, NOMINE E TRANSAZIONI); Articolo 7 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO); Paragrafi 7.3 e 7.4;
Articolo 8 (DIRITTI E TRIBUTI); Articolo 9 (FORZA MAGGIORE); Articolo 10 (FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE); Articolo 12 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 13 (SOSPENSIONE DELLA

SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO); Articolo 14 (CONDIZIONE RISOLUTIVA);
Articolo 15 (VARIE).

Il Compratore

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 196/03).

Il Compratore dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196 del 2003 e di consentire a trattamento dei propri dati personali, inclusa la comunicazione, per le finalità ivi indicate

Il Compratore

Allegati:

- 1) schema di garanzia autonoma di pagamento a prima richiesta assoluta

ALLEGATO I

Spettabile
Begas Energy International Spa
Via Spadolini, 5
20141 Milano
Italia

Alla c.a. Ufficio Commerciale

[.....] li [.....]

GARANZIA AUTONOMA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA ASSOLUTA

Premesso che:

- in data [...] è stato stipulato contratto per la fornitura di gas naturale (di seguito il "Contratto Fornitura di Gas") tra la società Begas Energy International Spa, con sede legale in Via G. Spadolini, 5 - 20141 Milano, codice fiscale e partita IVA n° 12708070151 (di seguito il "Venditore") e la società [...], con sede legale [...], codice fiscale e partita IVA n° [...] (di seguito il "Compratore"); e
- a garanzia degli obblighi assunti da [...] in dipendenza del Contratto di Fornitura di Gas, è previsto il rilascio di una garanzia bancaria autonoma di pagamento a prima assoluta richiesta per l'importo di Euro (euro/00).

Tutto ciò premesso

- 1 La sottoscritta [...], di seguito denominata "Banca", qui rappresentata da [...], con la presente dichiara di costituirsi, come si costituisce, fideiussore nell'interesse del Compratore, a favore del Venditore, a garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti dal Compratore in dipendenza del Contratto di Fornitura di Gas.
- 2 La Banca si impegna irrevocabilmente ed in via autonoma a pagare e versare al Venditore, a prima richiesta scritta, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle di cui agli artt. 1939, 1945 e 1952 Codice Civile e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944, secondo comma Codice Civile, da inviarsi tramite raccomandata A.R., tutte le somme che il Venditore indicherà come dovute al Compratore, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro (euro/00).
- 3 La banca s'impegna irrevocabilmente a pagare l'ammontare richiesto dal Venditore entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla ricezione della semplice richiesta scritta da parte del Venditore, contenente la dichiarazione che il Compratore non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Contratto di Fornitura di Gas.
- 4 La presente garanzia sarà valida e operante fino al [...]. Decorso tale termine di scadenza senza che sia pervenuta alla Banca alcuna richiesta di pagamento, la presente garanzia si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia, anche se il documento non venisse restituito.
- 5 La sottoscritta Banca dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., delle quali, comunque rinuncia ad avvalersi.
- 6 In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

IL GARANTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano si approvano specificamente i punti: 1) impegno irrevocabile al pagamento a prima e semplice richiesta; 2) rinuncia ad opporre eccezioni; 3) rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle di cui all'art. 1952 Codice Civile e di cui agli artt. 1939, 1944, 1945, 1955 e 1957 cod. civ.; 4) validità delle garanzie; e 5) Foro Competente.

IL GARANTE